

ISTITUTO COMPRENSIVO MARINA DI GIOIOSA JONICA-MAMMOLA



SCUOLA DELL'INFANZIA – SCUOLA PRIMARIA – SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO – SCUOLA AD INDIRIZZO MUSICALE
@ : rci81300v@istruzione.it - pec : rci81300v@pec.istruzione.it ☎ 0964 415158
P.zza Mazzini - 89046 – MARINA DI GIOIOSA JONICA (RC)
C.F.: 90011450607- Cod. Mecc.: RCIC81300V



**REGOLAMENTO E ADEMPIMENTI
PER L'ESAME DI STATO
NELLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
PER L'ANNO SCOLASTICO 2022-2023**



UN ESAME SERENO



NORMATIVA DI RIFERIMENTO



Lo svolgimento dell'Esame Conclusivo del Primo Ciclo (esame di terza) è regolato da una dettagliata legislazione di cui sono qui elencati i principali documenti normativi:

DECRETO MINISTERIALE 26 agosto 1981. *Criteri orientativi per gli esami di licenza media.*

DECRETO LEGISLATIVO N. 297 del 16 aprile 1994. *Testo unico delle disposizioni legislative in materia d'istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado.*

D. P. R. N. 323 del 23 luglio 1998. *Regolamento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore (in GU 9 settembre 1998, n. 210).*

DECRETO MINISTERIALE N. 275 del 8 marzo 1999. *Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge n. 59 del 15 marzo 1997.*

DECRETO LEGISLATIVO N. 196 del 30 giugno 2003. *Codice in materia di protezione dei dati personali.*

DECRETO LEGISLATIVO N. 59 del 19 febbraio 2004. *Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della legge n. 53 del 28 marzo 2003.*

NOTA MINISTERIALE Prot n. 4099 del 5 ottobre 2004. *Iniziative relative alla Dislessia.*

CIRCOLARE MINISTERIALE N. 46 del 7 maggio 2009. *Valutazione del comportamento ai fini dell'esame di Stato.*

D.P.R. N. 122, 22 giugno 2009. *Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli artt. 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169. (Gazzetta Ufficiale del 19 agosto 2009, n. 191).*

LEGGE N. 170 del 8 ottobre 2010. *Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico.*

CIRCOLARE MINISTERIALE N. 20 del 4 marzo 2011. *Validità dell'anno scolastico per la valutazione degli alunni nella scuola secondaria di I e II grado.*

DECRETO LEGISLATIVO N. 5669 del 12 luglio 2011. *Disposizioni attuative della legge 170/2010. Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico.*

CIRCOLARE MINISTERIALE N. 48 del 31 maggio 2012. *Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione. Istruzioni a carattere permanente.*

DIRETTIVA MINISTERIALE del 27 dicembre 2012. *Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica.*

CIRCOLARE MINISTERIALE N. 8 Prot. 561 del 6 marzo 2013. *Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012 "Strumenti d'intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica". Indicazioni operative.*

NOTA MINISTERIALE Prot. 1551 del 27 giugno 2013. *Piano Annuale per l'inclusione – Direttiva 27 dicembre 2012 e C.M. n. 8/2013.*

NOTA MINISTERIALE Prot.2563 del 22 novembre 2013. *Strumenti di intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali. A. S. 2013-2014. Chiarimenti.*

NOTA MINISTERIALE Prot. n.3031 del 9 maggio 2014. *Trasmissione della prova nazionale alle scuole sedi di esame - Individuazione uffici e responsabili della ricezione, custodia e consegna dei pacchi.*

REGOLAMENTO CE, Parlamento Europeo 27/04/2016 n° 679. *GDPR - Regolamento generale sulla protezione dei dati 2019*

DECRETO LEGISLATIVO 10 agosto 2018, n. 101. *Decreto di adeguamento della normativa nazionale al Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR)*

DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 62. *Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107*

DECRETO MINISTERIALE N. 741 del 3/10/2017 *Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione*

DECRETO MINISTERIALE N. 742 del 3/10/2017 *Finalità della certificazione delle competenze)*

CIRCOLARE MINISTERIALE Prot. N. 1865 del 10 Ottobre 2017. *Indicazioni in merito a valutazione, certificazione delle competenze ed Esame di Stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione*

Introduzione

Il Ministero dell'Istruzione, ai sensi dell'OM n. 45 del 09/03/2023 stabilisce che l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione a.s. 2022/23 prevede:

- a) *prova scritta relativa alle competenze di italiano o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento, come disciplinata dall'articolo 7 del DM 741/2017;*
- b) *prova scritta relativa alle competenze logico matematiche, come disciplinata dall'articolo 8 del DM 741/2017;*
- c) *prova di lingue straniere, come disciplinata dall'articolo 9 del DM 741/2017; (prova unica di Inglese e seconda lingua comunitaria).*
- d) *colloquio, come disciplinato dall'articolo 10 del DM 741/2017.*

Si precisa che le prove scritte si svolgeranno solo in presenza.

Il colloquio pluridisciplinare si svolge in presenza.

La presente guida si propone di ricordare quali adempimenti devono svolgere docenti e alunni coinvolti nell'esame, quali il consiglio di classe, quali la commissione e le sottocommissioni, dall'assegnazione della tematica dell'elaborato alla valutazione finale e pubblicazione degli esiti.

L'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione si svolge nel periodo compreso tra il termine delle lezioni e il 30 giugno 2023, e, comunque, in casi eccezionali, entro il termine dell'anno scolastico.

Prove scritte

Italiano: le tracce per la prova scritta in numero di tre saranno formulate in base alle tre diverse tipologie testuali previste dal Decreto Ministeriale 741 del 03/10/2017.

Tipologia A – Testo narrativo o descrittivo

- Testo narrativo: sarà fornito agli alunni un testo modello per il quale si ripropongono esercizi di riscrittura che prevedono: cambiamento del narratore, cambiamento della temporalità e del punto di vista, inserimento di nuovi personaggi e la loro caratterizzazione.

- Testo descrittivo: la stesura di questa tipologia di traccia prevede la descrizione di un ambiente, un oggetto, un personaggio, un dipinto, una situazione di fenomeni reali o immaginari. La descrizione potrà avere carattere soggettivo e/o oggettivo.

Tipologia B – Testo argomentativo

- Testo argomentativo: per la stesura di questa tipologia di traccia lo studente dovrà argomentare le proprie opinioni partendo da un tema dato sotto forma di questione o di un brano che tratta una tematica specifica e potrà essere scritto secondo diverse modalità:

- sotto forma di dialogo tra due interlocutori con opinioni diverse che si confrontano su un tema ben definito;

- sviluppo di una tesi e di un'argomentazione contraria;

- redazione del verbale di una discussione che deve portare ad una decisione;

- riscrittura di un breve testo argomentativo conseguente all'assunzione di un punto di vista discusso.

Tipologia C – Comprensione e sintesi di un testo

Sarà fornito agli alunni un testo di tipo: letterario, poetico, storico, scientifico, sociale, tecnologico, che dovranno riformulare, evidenziando capacità di comprensione e sintesi. La riscrittura del testo potrà essere di diverse forme:

1. comprensione del testo;

2. parafrasi di un testo poetico;

3. riassunto;

4. riscrittura per sintesi;

5. riscrittura con selezione delle informazioni.

Nella valutazione della prova scritta verranno considerati i seguenti criteri:

- uso corretto e appropriato della lingua

- coerenza e organicità del pensiero
 - aderenza alla traccia
 - capacità di espressione personale.
- La prova avrà una durata di quattro ore.

Matematica: *la prova scritta, volta ad accertare la capacità di rielaborazione e organizzazione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite dagli studenti, sarà articolata su quattro quesiti che non comportino soluzioni dipendenti l'una dall'altra. I quesiti toccheranno aspetti numerici o letterari, aspetti geometrici, nozioni elementari nel campo della statistica e/o della probabilità. Uno dei quesiti riguarderà gli aspetti matematici di un fenomeno attinente alle scienze sperimentali:*

- risoluzione di un'espressione algebrica
- risoluzione di un problema di geometria
- rappresentazione Cartesiana di figure poligonali
- quesiti che richiamano gli aspetti matematici di un'esperienza scientifica o tecnica.

Nella valutazione della prova saranno considerati i seguenti criteri:

- padronanza dei procedimenti di calcolo e di misura
- identificazione degli elementi di un problema
- uso di termini e simboli matematici
- riconoscimento e inquadramento di uno schema logico di situazioni e fatti.

E' consentito l'uso delle tavole numeriche e della calcolatrice.

La prova avrà una durata di tre ore.

Lingue straniere:

La prova scritta di lingue straniere è **un'unica prova** distinta in **due sezioni** e accerta le competenze di **comprensione e produzione scritta** riconducibili ai livelli del Quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue del Consiglio d'Europa secondo i seguenti livelli:

- A2 per l'inglese
- A1 per la seconda lingua comunitaria (Francese) come previsto dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo:

A2

Riesce a comprendere frasi isolate ed espressioni di uso frequente relative ad ambiti di immediata rilevanza (ad es. informazioni di base sulla persona e sulla famiglia, acquisti, geografia locale, lavoro).

Riesce a comunicare in attività semplici e di routine che richiedono solo uno scambio di informazioni semplice e diretto su argomenti familiari e abituali. Riesce a descrivere in termini semplici aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente ed elementi che si riferiscono a bisogni immediati.

A1

Riesce a comprendere e utilizzare espressioni familiari di uso quotidiano e formule molto comuni per soddisfare bisogni di tipo concreto.

Sa presentare se stesso/a e altri ed è in grado di porre domande su dati personali e rispondere a domande analoghe (il luogo dove abita, le persone che conosce, le cose che possiede). È in grado di interagire in modo semplice purché l'interlocutore parli lentamente e chiaramente e sia disposto a collaborare.

La commissione predispose la prova scegliendo almeno **tre tracce** tra le varie tipologie, che **possono essere anche tra loro combinate all'interno della stessa traccia** e costruite sulla base dei due livelli di riferimento:

1. questionario di comprensione di un testo a risposta chiusa e aperta;
2. completamento di un testo in cui siano state omesse parole singole o gruppi di parole, oppure riordino e riscrittura o trasformazione di un testo;
3. elaborazione di un dialogo su traccia articolata che indichi chiaramente situazione, personaggi e sviluppo degli argomenti;
4. lettera o email personale su traccia riguardante argomenti di carattere familiare o di vita quotidiana;
5. sintesi di un testo che evidenzi gli elementi e le informazioni principali.

La commissione propone per la prova scritta la durata di un'ora e trenta minuti per ogni sezione distinta. Tra una sezione e l'altra saranno previsti dieci minuti di pausa.

È previsto l'uso del dizionario bilingue.

Correzione e valutazione della prova

Alle prove delle due lingue straniere, viene attribuito un **unico voto** espresso in decimi, **senza utilizzare frazioni decimali**.

Per far scaturire il voto unico dai risultati delle due prove la commissione propone **una griglia in base 5**, in modo da assegnare a ciascuna sezione della prova, calibrata sul livello di competenze attese al termine del primo ciclo di istruzione, un voto da 0 a 5.

Il **voto unico** sarà dato dalla somma dei due distinti voti in modo da determinare un punteggio intero da 0 a 10.

Di seguito le tabelle di valutazione distinte per prova:

GRIGLIE DI CORREZIONE E VALUTAZIONE PER LE TIPOLOGIE DI PROVE PROPOSTE

Tipologia: questionario; completamento, riordino e riscrittura o trasformazione di un testo						
Comprensione del testo	Dimostra una completa comprensione del testo	Comprensione buona e sviluppo dei punti salienti della richiesta	Comprensione essenziale del testo	Comprensione frammentaria e molto parziale	Non comprende il significato del testo	Non svolge la traccia
Competenza grammaticale	Ha una completa competenza grammaticale	Ha una buona competenza grammaticale, ma presenta alcuni errori formali	Conosce ed usa le strutture grammaticali in modo generalmente essenziale	Conosce ed usa le strutture della lingua in modo generalmente scorretto	Non conosce le strutture della lingua	Non svolge la traccia
Rielaborazione dei contenuti nelle risposte	Rielabora in modo personale	Rielabora in modo corretto	Ha rielaborato abbastanza ma talvolta incompleto	Rielabora in modo parziale	Non rielabora	Non svolge la traccia
	5	4	3	2	1	0

Tipologie: dialogo su traccia, lettera o email						
Comprensione della consegna	Dimostra un'adeguata comprensione della consegna	Comprensione buona e sviluppo dei punti salienti della richiesta	Comprensione essenziale del testo	Comprensione frammentaria e molto parziale	Non comprende il significato della consegna	Non svolge la traccia
Competenza grammaticale	La produzione scritta è espressa in forma corretta	Ha una buona competenza grammaticale, ma presenta alcuni errori formali	Conosce ed usa le strutture grammaticali in modo generalmente essenziale	Conosce ed usa le strutture della lingua in modo generalmente scorretto	Non conosce le strutture della lingua	Non svolge la traccia
Competenza comunicativa	L'elaborato è sviluppato con efficacia comunicativa	L'elaborato si presenta adeguatamente articolato	Comunica in modo sufficientemente adeguato quanto richiesto dalla traccia	Comunica in modo confuso ed il messaggio non raggiunge con efficacia il destinatario	Non comunica quanto richiesto dalla traccia	Non svolge la traccia
	5	4	3	2	1	0

Tipologie: sintesi						
Comprensione del testo	Dimostra una completa comprensione del testo	Comprensione buona e sviluppo dei punti salienti della richiesta	Comprensione essenziale del testo	Comprensione frammentaria e molto parziale	Non comprende il significato del testo	Non svolge la traccia
Competenza grammaticale	Ha una completa competenza grammaticale	Ha una buona competenza grammaticale, ma presenta alcuni errori formali	Conosce ed usa le strutture grammaticali in modo generalmente essenziale	Conosce ed usa le strutture della lingua in modo generalmente scorretto	Non conosce le strutture della lingua	Non svolge la traccia
Competenza comunicativa	Comunica in modo coerente e ben sviluppato, dimostrando un'efficace rielaborazione personale del testo	Comunica in modo adeguatamente articolato quanto richiesto dalla traccia	Comunica in modo sufficientemente adeguato quanto richiesto dalla traccia	Comunica in modo confuso ed il messaggio non raggiunge con efficacia il destinatario	Non comunica quanto richiesto dalla traccia	Non svolge la traccia
	5	4	3	2	1	0

GRIGLIE PER LE TIPOLOGIE DI PROVE PROPOSTE	
Percentuale Items Corretti	Voto
90% – 100%	5
65% - 89%	4
41% - 64%	3

Per gli alunni diversamente abili:

Italiano: prova

Matematica: prova (differenziata secondo il PEI?)

Inglese e francese: prova (differenziata secondo il PEI?)

Prova orale

Il colloquio d'esame prenderà avvio da un argomento o da una tematica, a scelta dello studente, trattata nel corso dell'anno inerente a qualsiasi disciplina. L'alunno dovrà essere messo in condizioni tali da avere la possibilità di collegarsi alle varie aree di studio. Si formuleranno domande chiare e si dovrà evitare che il colloquio diventi un semplice accertamento di nozioni; la conversazione dovrà essere aperta e serena, cercando di mettere i ragazzi sempre a proprio agio. Verranno richieste rielaborazioni che presuppongono l'acquisizione adeguata delle conoscenze, abilità e competenze connesse anche all'insegnamento di Lingua Inglese,

Francese e di Educazione Civica. Per i percorsi ad indirizzo musicale è previsto lo svolgimento di una prova pratica di strumento. Per fornire la possibilità a tutti gli allievi di evidenziare le conoscenze e le competenze apprese e il livello di maturazione personale sviluppato, nel corso del triennio, in rapporto alle potenzialità individuali, si sono stabilite le seguenti modalità di conduzione della prova orale:

- per gli alunni che hanno raggiunto un ottimo livello di acquisizione di conoscenze, abilità e competenze, si lascerà ampio spazio all'esposizione, limitando gli interventi a richieste di approfondimento per mettere in luce le capacità di argomentazione, di risoluzione dei problemi, di pensiero critico e riflessivo, di collegamento organico tra le varie discipline di studio;
- per gli alunni che hanno raggiunto un appropriato livello di acquisizione di conoscenze, abilità e competenze, si affronterà il colloquio in modo più settoriale, lasciando maggiore spazio all'esposizione degli argomenti scelti, per mettere in luce le capacità di argomentazione, di adeguato collegamento tra le varie discipline di studio;
- per gli alunni che hanno raggiunto un essenziale livello di acquisizione di conoscenze, abilità e competenze, con una preparazione modesta o frammentaria, il colloquio si baserà su argomenti di loro interesse o sull'esposizione di esperienze di tipo operativo o legate a visite d'istruzione, intervenendo per guidare eventuali collegamenti;
- per l'alunno diversamente abile il colloquio si baserà su argomenti di suo interesse, legati anche al suo vissuto e alle sue esperienze di tipo operativo.

La prova orale deve accertare il livello di padronanza degli obiettivi e dei traguardi di competenza previsti dalle Indicazioni Nazionali come declinati nel curriculum di istituto e nella programmazione specifica dei consigli di classe (eventualmente rimodulate in relazione alla situazione determinata dall'emergenza epidemiologica). In particolare, per ciascun allievo, si devono accertare:

- Le capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi e di pensiero critico e riflessivo;
- Il livello di padronanza della lingua italiana, delle competenze logico matematiche, delle competenze nelle lingue straniere e delle competenze di educazione civica.

Quanto alle **competenze di Educazione Civica**, è doverosa una brevissima digressione per ricordare che:

A. l'insegnamento trasversale di Ed. Civica è stato introdotto come disciplina a sé stante, con autonoma valutazione in decimi, nell'anno scolastico (2020/21);

B. le competenze da valutare in sede d'esame (prova orale) sono legate agli obiettivi e ai contenuti definiti da ciascuna istituzione scolastica (nel curriculum), in relazione ai traguardi di competenza definiti dal Ministero nelle "Linee Guida per l'insegnamento dell'Educazione Civica", adottate con DM n. 35/2020 e sulla base delle quali ciascuna istituzione scolastica ha elaborato il curriculum di Ed. Civica, fondato sui tre nuclei concettuali che costituiscono i pilastri della legge 92/2019 (istitutiva dell'insegnamento) e a cui possono essere ricondotte le diverse tematiche individuate dalla stessa (legge):

COSTITUZIONE	SVILUPPO SOSTENIBILE,	
Diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà"	educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio"	CITTADINANZA DIGITALE

Tornando all'esame, ricordiamo che gli alunni frequentanti i percorsi **ad indirizzo musicale**, nell'ambito della prova orale, svolgono una prova pratica di strumento. Per tali alunni, inoltre, come detto sopra, l'elaborato può essere una produzione artistica o tecnico-pratica o strumentale, fermo restando che abbiano i requisiti sopra descritti.

Per gli alunni con disabilità e con DSA la prova orale è definita sulla base rispettivamente del piano educativo individualizzato (PEI) e del piano didattico personalizzato (PDP) e condotta secondo quanto previsto nei predetti documenti (di seguito un approfondimento).

Criteri per la valutazione della prova orale

Saranno valutate le capacità espressive in lingua italiana, la comprensione e la conoscenza dei contenuti, le capacità di argomentazione, di risoluzione dei problemi, di pensiero critico e riflessivo, di collegamento organico tra le varie discipline di studio ovviamente rapportandosi alle diverse capacità e potenzialità di ognuno dei candidati.

Valutazione delle prove e certificazione delle competenze

L'esito dell'esame conclusivo del primo ciclo sarà espresso con valutazione in decimi alla cui determinazione concorreranno il giudizio di ammissione, le valutazioni delle prove scritte e quella del colloquio; conseguiranno il diploma gli studenti che otterranno una valutazione complessiva non inferiore a sei decimi.

Inoltre, per ogni alunno verranno valutati i livelli di apprendimento e certificate le competenze acquisite, che saranno valutate in termini quantitativi con i seguenti giudizi sintetici: Iniziale, Base, Intermedio, Avanzato.

Calendario operazioni d'esame

Il calendario delle operazioni d'esame, così come la riunione preliminare, è disciplinato dall'articolo 5 del DM n. 741/2017:

Restano ferme le disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 5, 11, 15 del DM 741/2017, per quanto compatibili con la presente ordinanza.

Il Dirigente scolastico, secondo le disposizioni del citato articolo 5, definisce e comunica al collegio docenti il calendario delle operazioni d'esame e in particolare le date di svolgimento di:

- Riunione preliminare della commissione;
- Prove scritte;
- Prova orale;
- Eventuali prove suppletive.

SESSIONE SUPPLETIVA

Riguardo alla sessione suppletiva d'esame (quindi alla prova orale suppletiva), l'OM 52/2017 rinvia all'articolo 11 del DM 741/2017: per le alunne e gli alunni risultati assenti ad una o più prove, per gravi e documentati motivi, la commissione prevede una sessione suppletiva d'esame che si conclude entro il 30 giugno e, comunque, in casi eccezionali, entro il termine dell'anno scolastico.

La prova suppletiva dunque:

1. va calendarizzata per eventuali alunni assenti alla prova/alle prove d'esame;
2. deve concludersi entro il 30/06/2023; in casi eccezionali entro il 31/08/2023.

REQUISITI DI AMMISSIONE

In sede di scrutinio finale, il Consiglio di classe procede all'ammissione all'esame di Stato A. S. 2022/23, degli alunni che siano in possesso dei requisiti di seguito riportati:

- a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti, anche con riferimento alle specifiche situazioni dovute all'emergenza epidemiologica;
- b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249;
- c) aver sostenuto le Prove Invalsi.

È opportuno evidenziare che:

- non è previsto che gli alunni, ai fini dell'ammissione, abbiano la sufficienza in tutte le discipline (come del resto già disposto dal DM n. 741/2017), ragione per cui i consigli di classe possono procedere all'ammissione di un alunno che presenti un'insufficienza in una o più discipline, secondo i criteri deliberati dal collegio docenti e inseriti nel PTOF. Da sottolineare che l'OM, pur non prevedendo la necessità che gli alunni abbiano la sufficienza in tutte le discipline, non prevede nulla al riguardo in relazione all'attribuzione del voto di ammissione, diversamente dal citato DM 741/2017. Quest'ultimo, infatti, nel caso in questione, ossia di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, dispone che il consiglio può attribuire all'alunno un voto di ammissione anche inferiore a 6/10.

VOTO DI AMMISSIONE

Una volta accertato il possesso dei requisiti di ammissione all'esame, il Consiglio di classe procede per ciascun allievo alla relativa delibera e attribuzione del voto di ammissione in decimi:

- considerando il percorso scolastico triennale compiuto dall'alunna o dall'alunno;
- secondo i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel PTOF.

Il voto è espresso in decimi senza utilizzare frazioni decimali.

NON AMMISSIONE ALL'ESAME

L'ordinanza ministeriale, come il DM n. 741/2017, prevede la possibilità che il consiglio di classe deliberi la non ammissione dell'alunno all'esame:

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo.

Pur in presenza dei sopra riportati requisiti di ammissione (frequenza di almeno tre quarti del monte ore personalizzato e non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame), **dunque, i consigli di classe possono deliberare la non ammissione all'esame di Stato di un alunno nei casi in cui lo stesso non abbia acquisito del tutto o abbia acquisito parzialmente i livelli di apprendimento previsti in una o più discipline. La non ammissione va adeguatamente motivata e documentata.**

Svolgimento della Prova Orale

“Il colloquio, condotto collegialmente da parte della sottocommissione, è finalizzato a valutare il livello di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze previsto dalla Indicazioni nazionali, con particolare attenzione alle capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, di collegamento fra discipline. Terrà conto anche dei livelli di padronanza delle competenze di Cittadinanza e Costituzione” (Nota 10 ottobre 2017, Prot. n. 1865)

La prova orale è un **colloquio pluridisciplinare** che consente la valutazione del livello delle competenze raggiunto da ogni singolo alunno, superando il modello del repertorio di domande e risposte su ciascuna disciplina, prive del necessario collegamento.

Salvo diversa indicazione, la prova orale si svolgerà in un’aula della scuola (dotata di LIM) con la presenza dell’intera sottocommissione.

Il coordinamento degli interventi è affidato al coordinatore di classe che nei confronti del singolo allievo garantisce il rispetto dei tempi ed eventualmente un avvicendamento delle materie. Ogni singolo insegnante ha il dovere di seguire lo svolgimento dell’orale, in ogni singola fase, anche qualora il candidato stia trattando materie diverse dalla propria disciplina di insegnamento: questo in virtù del fatto che il voto finale dell’orale viene deliberato dall’intera commissione di esame.

Riunione preliminare e relativi adempimenti

La riunione preliminare della commissione d’esame, disciplinata dall’articolo 5 del DM n. 741/2017, si svolge secondo il calendario che verrà qui allegato.

La Commissione, presieduta dal Dirigente o da un suo delegato, è composta da tutti i docenti delle classi terze dell’istituzione scolastica

Nel corso della riunione preliminare la commissione:

- Definisce gli aspetti organizzativi delle attività delle sottocommissioni determinando, in particolare, l’ordine di successione delle classi per i colloqui (nella definizione del calendario la commissione tiene in considerazione le intese dello Stato con confessioni religiose che considerano il sabato come giorno di riposo) e il numero giornaliero di alunni che sostiene la prova orale;
- Definisce i criteri di valutazione della prova d’esame, che devono essere coerenti con il profilo finale dello studente, con gli obiettivi e i traguardi di competenza previsti dalle Indicazioni nazionali come declinati nel curriculum di istituto e nella programmazione dei consigli di classe, con particolare attenzione alla valutazione delle capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, nonché sul livello di padronanza delle competenze di educazione civica (definiti i criteri è bene procedere alla realizzazione di una specifica griglia di valutazione della prova d’esame);
- Definisce le modalità organizzative per lo svolgimento della prova d’esame per gli alunni con disabilità e/o con disturbo specifico di apprendimento certificati;
- Definisce i criteri per l’attribuzione della lode, tenuto conto di quanto previsto dall’OM medesima: *“La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode, con deliberazione all’unanimità della commissione, in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio e agli esiti della prova d’esame”*.

Commissione e sottocommissioni

L’OM 45/2023, riguardo alla commissione d’esame, rinvia al DM n. 741/2017 per quanto compatibile con le disposizioni presenti nella stessa:

Restano ferme le disposizioni di cui agli artt. 3, 4, 5, 11, 15 del DM 741/2017, per quanto compatibili con la presente ordinanza.

E’ l’articolo 4 del citato DM a disciplinare la composizione della commissione d’esame.

In ogni istituzione scolastica è costituita la **Commissione d’esame di cui fanno parte tutti i docenti del consiglio di classe (classi terze). La Commissione si articola in sottocommissioni per ciascuna classe terza, composte dai docenti dei singoli consigli di classe.**

Ogni **sottocommissione** individua al suo interno **un docente coordinatore, ognuno dei quali è delegato dal Presidente a sostituirlo nei lavori della propria sottocommissione in caso di assenza temporanea o contestuale impegno presso altra sottocommissione.**

Nella nota n. 1865/2017 il Ministero ha precisato che fanno parte della commissione d’esame *tutti i docenti delle classi terze cui è affidato l’insegnamento delle discipline indicate nel DPR n. 89/2009, art. 5 (commi 5 e 8), compresi eventuali docenti di sostegno e di strumento musicale.* Tra le predette discipline vi è anche l’insegnamento della religione cattolica. **Il docente di religione, pur**

facendo parte della commissione, non può interrogare sulla disciplina in quanto, alla luce dell'articolo 309/4 del D.lgs. n. 297/94, l'IRC non è disciplina d'esame.

Non fanno parte della commissione i docenti che svolgono attività nell'ambito del potenziamento e dell'ampliamento dell'offerta formativa.

Eventuali sostituzioni di componenti assenti sono disposte dal Presidente della commissione tra gli altri docenti in servizio presso l'istituzione scolastica.

I lavori della commissione e delle sottocommissioni si svolgono sempre alla presenza di tutti i loro componenti.

Presidenza commissione

La commissione d'esame è presieduta dal dirigente scolastico preposto. In caso di assenza, impedimento, reggenza di altra scuola oppure nomina in qualità di presidente di commissione dell'esame di Stato di II grado, svolge le funzioni di Presidente della commissione un docente collaboratore del dirigente scolastico, individuato ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del D.lgs. n.165/2001 (come di seguito approfondito).

Dirigente Scolastico, assenza, impedimento o reggenza e suo sostituto

Il DM 741/2017, riguardo alla sostituzione del dirigente scolastico in qualità di Presidente della commissione degli esami di Stato di I grado, prevede (o meglio prevedeva) che, in caso di assenza, impedimento o di reggenza di altra scuola, svolge le funzioni di Presidente della commissione un docente collaboratore del dirigente scolastico, individuato ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del D.lgs. 165/01, appartenente al ruolo della scuola secondaria.

Tale disposizione, in fase di prima applicazione, ha creato diverse problematiche legate al fatto che in essa non è espressamente prevista la sostituzione del dirigente scolastico in caso lo stesso venga nominato presidente di commissione degli esami di Stato di secondo grado e al fatto che il sostituto deve appartenere al ruolo della scuola secondaria.

Alla luce delle su esposte problematiche, il Ministero dell'Istruzione ha modificato quanto previsto dall'articolo 4/4 del DM n. 741/2017, tramite il DM n. 183 del 5 marzo 2019, che definisce i criteri di nomina dei Presidenti e dei commissari esterni delle commissioni degli esami di Maturità.

L'articolo 5 del predetto DM 183/2019, come illustrato dal Ministero anche tramite la nota n. 5772 del 4 aprile 2019, ha sostituito l'articolo 4, comma 4, del DM 741/2017, prevedendo quanto segue:

Al fine di consentire l'inserimento dei dirigenti scolastici preposti a istituti statali del primo ciclo di istruzione negli elenchi regionali, l'articolo 4, comma 4, del decreto ministeriale 3 ottobre 2017, n.741, recante norme per lo svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, è sostituito dal seguente: «In caso di assenza o impedimento o di reggenza di altra istituzione scolastica, svolge le funzioni di presidente della commissione un docente collaboratore del dirigente scolastico, individuato ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165.».

La nuova norma, dunque, prevede espressamente che il dirigente scolastico di una scuola media (quelle poche ormai rimaste) o di un istituto comprensivo, possa presiedere le commissioni degli esami di Maturità: *“Al fine di consentire l'inserimento dei dirigenti scolastici preposti a istituti statali del primo ciclo di istruzione negli elenchi regionali”*. Il collaboratore sostituto, inoltre, non deve necessariamente appartenere al ruolo della secondaria.

In conclusione, come detto nel paragrafo precedente, il Dirigente scolastico, in caso di assenza, impedimento, reggenza di altra scuola ovvero nomina in qualità di presidente di commissione degli esami di Maturità, è sostituito da un docente collaboratore dello stesso, individuato ai sensi dell'articolo 25/5 del D.lgs. 165/2017.

Valutazione finale

Commissione e sottocommissioni, una volta terminate le prove orali, procedono alla valutazione finale e all'attribuzione del relativo voto, ciascuno secondo le proprie competenze.

La commissione:

- procede, in sede di riunione preliminare, alla definizione dei criteri di valutazione della prova d'esame (vedi sopra);
- delibera, su proposta della sottocommissione, la valutazione finale espressa con voto in decimi per ciascun alunno;
- delibera all'unanimità in caso di attribuzione della menzione di lode.

La sottocommissione:

- valuta la prova d'esame secondo i criteri definiti dalla commissione;
- formula la proposta di valutazione finale, ossia l'attribuzione del voto finale in decimi, ai fini della delibera della commissione;
- formula l'eventuale proposta per l'attribuzione della lode.

Le operazioni che conducono all'attribuzione del voto finale sono le seguenti:

1. valutazione prove d'esame (sottocommissione);

2. proposta voto valutazione finale per ciascun alunno (sottocommissione);

3. delibera voto valutazione finale per ciascun alunno (commissione).

L'esame è superato con la votazione di almeno sei decimi.

Voto finale e attribuzione della lode

Il voto finale in decimi scaturisce dalla media tra il voto di ammissione e il voto della prova d'esame. La media è arrotondata all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5.

Esempio: alunno con voto di ammissione 9 e voto prova d'esame 9 □ media: $9 \text{ (voto ammissione)} + 9 \text{ (voto d'esame)} / 2 = 18:2 = 9$ □ **9/10 valutazione finale.**

Esempio: alunno con voto di ammissione 9 e voto prova d'esame 10 □ media: $9 \text{ (voto ammissione)} + 10 \text{ (voto d'esame)} / 2 = 19:2 = 9,50$; si arrotonda all'unità superiore □ **10/10 valutazione finale.**

La valutazione finale può essere accompagnata dalla **lode**, per la cui attribuzione si deve tener conto delle valutazioni conseguite nel triennio e della prova d'esame, sulla base dei criteri definiti dalla Commissione d'esame ovvero precedentemente definiti dal collegio docenti, inseriti nel PTOF e ripresi dalla medesima Commissione.

La delibera della Commissione, ai fini dell'attribuzione della lode, deve essere all'unanimità.

Alunni con disabilità e con DSA

Per gli alunni con disabilità e con DSA le prove d'esame, scritte, orale e la valutazione finale sono definite rispettivamente sulla base del piano educativo individualizzato (PEI) e del piano didattico personalizzato (PDP).

Orale

La prova orale accerta il conseguimento degli obiettivi prefissati nel PEI e nel PDP e deve essere condotta e valutata secondo le modalità definite nei predetti documenti. Lo stesso dicasi per la valutazione finale che sarà il frutto della media tra voto di ammissione e voto d'esame (cioè della prova orale). Il diploma finale è conseguito con una valutazione non inferiore a sei decimi. Nel diploma e nelle tabelle affisse all'albo di istituto (ai fini della pubblicazione degli esiti d'esame) non viene fatta menzione delle eventuali modalità di svolgimento dell'esame per i suddetti alunni.

Alunni BES non certificati

Per gli alunni con bisogni educativi speciali non certificati non è possibile prevedere alcuna misura dispensativa, mentre deve essere garantito l'utilizzo degli strumenti compensativi già previsti per le prove di valutazione orali in corso d'anno.

CERTIFICAZIONE COMPETENZE

Un altro adempimento, che il consiglio di classe deve svolgere in sede di scrutinio finale, riguarda la certificazione delle competenze, effettuata secondo quanto previsto dall'articolo 2 del DM n. 742/2017.

Al fine suddetto, il consiglio di classe utilizza il modello nazionale adottato con il citato DM 742/17 (articolo 4) - [Allegato B](#) "Certificazione al termine del primo ciclo di istruzione".

Il modello nazionale, per gli alunni che svolgono le prove nazionali standardizzate (che, per il solo 2020/21, non costituiscono requisito d'esame), è integrato (articolo 4 DM 742/17) da due sezioni predisposte e redatte dall'Invalsi:

1. una sezione descrive i livelli conseguiti dall'alunna e dall'alunno nelle prove nazionali di italiano e matematica;
2. un'altra sezione certifica le abilità di comprensione e uso della lingua inglese ad esito della prova scritta nazionale.

La certificazione delle competenze redatta in sede di scrutinio finale:

- va rilasciata ai soli alunni che superano l'esame di Stato;
- va consegnata alla famiglia dell'alunno e, in copia, all'istituzione scolastica o formativa del ciclo successivo;
- non è prevista per gli alunni privatisti.

CERTIFICAZIONE COMPETENZE ALUNNI CON DISABILITÀ

L'articolo 4, comma 5, del DM 742/2017, per le alunne e gli alunni con disabilità certificata prevede che il modello nazionale possa essere accompagnato, laddove necessario, da una nota esplicativa che rapporti il significato degli enunciati relativi alle competenze del profilo dello studente agli obiettivi specifici del piano educativo individualizzato (PEI).

Tale disposizione è stata ripresa dal decreto interministeriale n. 182/2020 *“Adozione del modello nazionale di piano educativo individualizzato e delle correlate linee guida, nonché modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con disabilità, ai sensi dell’articolo 7, comma 2-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66”*.

Una sezione (numero 10) del nuovo modello nazionale di PEI è dedicata alle eventuali note esplicative utili a riportare il significato degli enunciati relativi alle competenze di base e ai livelli raggiunti da ciascun alunno con disabilità, agli obiettivi specifici del PEI, anche in funzione orientativa per il proseguimento degli studi nella scuola secondaria di secondo grado.

Le note esplicative, leggiamo nelle Linee guida (adottate sempre con il suddetto DI) concernenti la definizione delle modalità per l’assegnazione delle misure di sostegno e il modello nazionale di PEI, riguardano:

- *la scelta delle competenze effettivamente certificabili, nel caso di una progettazione didattica in cui gli interventi sul percorso curricolare presuppongano un eventuale esonero da alcune discipline che concorrono allo sviluppo di specifiche competenze;*
- *la personalizzazione dei descrittori previsti per ciascuna competenza, selezionando e/o modificando quelli che siano stati effettivamente considerati ai fini del raggiungimento della stessa;*
- *la personalizzazione dei giudizi descrittivi dei livelli, al fine di delineare con chiarezza il livello raggiunto per ciascuna competenza.*

Nel caso in cui il modello di certificazione ufficiale risulti assolutamente incompatibile con il PEI, lo stesso (modello) può essere lasciato in bianco, motivando la scelta nelle annotazioni e ivi definendo i livelli di competenza effettivamente rilevabili.

Relativamente allo svolgimento delle prove Invalsi, evidenziamo che il consiglio di classe, per gli alunni con disabilità certificata, può disporre adeguate misure compensative o dispensative e, nel caso tali misure non fossero sufficienti, può predisporre specifici adattamenti della prova ovvero disporre l’esonero dalla stessa (prova).

PUBBLICAZIONE ESITI

Terminate le operazioni relative alla valutazione finale, l’esito dell’esame con l’indicazione del punteggio finale conseguito è pubblicato tramite il Registro Elettronico, cui accedono gli studenti della classe di riferimento.

In caso di mancato superamento dell’esame, nel tabellone e nell’area riservata del predetto registro elettronico, va indicata la sola dicitura “Non diplomato”.

Nel caso di alunni con disabilità o con disturbi specifici dell’apprendimento (DSA), nel diploma finale e nelle tabelle pubblicate (secondo le suddette modalità) non viene fatta menzione delle eventuali (personalizzate) modalità di svolgimento dell’esame.

Criteri per la formulazione del giudizio di ammissione all’Esame

Il giudizio di idoneità ed ammissione all’esame di terza media viene descritto dal comma 4 dell’art 11 del D.Lgs.

n.59/2004, modificato dal comma 4 dell’art.1 del D.L. n.147 del 2007 che così recita: “il terzo anno della scuola secondaria di primo grado si conclude con un esame di Stato, al quale sono ammessi gli alunni giudicati idonei a norma del comma 4-bis”. Quest’ultimo stabilisce che “il consiglio di classe, in sede di valutazione finale, delibera se ammettere o non ammettere all’esame di Stato gli alunni frequentanti il terzo anno della scuola secondaria di primo grado, formulando un giudizio di idoneità o, in caso negativo, un giudizio di non ammissione all’esame medesimo”.

Il comma 2 dell’art.3 del D.P.R. n.122/2009 riprende tale contenuto: “il giudizio di idoneità di cui all’articolo 11, comma 4-bis, del decreto legislativo n. 59 del 2004, e successive modificazioni, è espresso dal consiglio di classe in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto dall’allievo nella scuola secondaria di primo grado”.

L’Ordinanza Ministeriale n. 52 del 3 marzo 2021, riprendendo gli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 62/2017, integra la precedente normativa introducendo alcune importanti novità sull’Ammissione all’Esame di Stato: “In sede di scrutinio finale gli alunni frequentanti le classi terze di scuola secondaria di primo grado sono ammessi all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in presenza dei seguenti requisiti:

- a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall’ordinamento della scuola secondaria di primo grado, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti, anche con riferimento alle specifiche situazioni dovute all’emergenza epidemiologica;*
- b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all’esame di Stato prevista dall’articolo 4, commi 6 e 9bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249;*

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione all’esame conclusivo del primo ciclo.

In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce, ai soli alunni ammessi all’Esame di Stato, sulla base del percorso scolastico triennale da ciascuno effettuato e in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel PTOF, un voto di ammissione espresso in decimi.

Il consiglio di classe, nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, può attribuire all'alunno un voto di ammissione anche inferiore a 6/10

La valutazione dell'ammissione dell'alunno è il **risultato di un processo valutativo**, onnicomprensivo delle valutazioni operate durante tutto il triennio, in specie nell'ultimo anno: non può essere in alcun modo ridotto alla mera misurazione di una media matematica finale.

Partendo perciò dal quadro legislativo attualmente in vigore, il Consiglio di Classe formula il voto di ammissione all'Esame eseguendo una **media ponderata** a partire dai risultati di fine anno dei tre anni di scuola secondaria di primo grado. Tale media ponderata comprende:

1. **La media dei voti del primo anno** **20%**
2. **La media dei voti del secondo anno** **40%**
3. **La media dei voti del terzo anno** **40%**

Per **media reale** si intende la media dei voti finali

- assumendo (per ogni disciplina) il voto di presentazione allo scrutinio finale prima del voto di consiglio, quindi comprensivo di eventuali discipline proposte con esito insufficiente
- escludendo il giudizio di comportamento ed escludendo il giudizio di Religione

Qualora l'allievo si sia trasferito presso la nostra scuola in un anno scolastico successivo al primo, va inoltrata la richiesta delle medie dei voti degli anni precedenti a quello del trasferimento alla Scuola di provenienza per poter procedere all'ammissione all'Esame di Stato.

GIUDIZI DI AMMISSIONE

Voto 10: L'allievo/a nel corso del triennio ha potenziato consapevolmente le sue conoscenze, abilità e competenze utilizzando pienamente gli stimoli e le opportunità formative che la scuola gli/le ha fornito. La sua partecipazione è stata costruttiva e propositiva. Il metodo di studio, elaborativo e critico e l'impegno notevole e costante, gli/le hanno consentito di conseguire i traguardi educativi e didattici in modo approfondito, articolato e personalizzato.

Voto 9: L'allievo/a nel corso del triennio ha potenziato le sue conoscenze, abilità e competenze utilizzando in modo completo gli stimoli e le opportunità formative che la scuola gli/le ha fornito. La sua partecipazione è stata costruttiva e propositiva. Il metodo di studio, elaborativo, associato ad un impegno notevole gli/le hanno consentito di conseguire i traguardi educativi e didattici in modo completo e approfondito.

Voto 8: L'allievo/a nel corso del triennio ha consolidato le sue conoscenze, abilità e competenze utilizzando in modo opportuno gli stimoli e le opportunità formative che la scuola gli/le ha fornito. La partecipazione è stata appropriata. Il metodo di studio produttivo, associato ad un impegno costante gli/le hanno consentito di conseguire i traguardi educativi e didattici in modo completo.

Voto 7: L'allievo/a nel corso del triennio ha sviluppato con correttezza le sue conoscenze, abilità e competenze, utilizzando in modo soddisfacente gli stimoli e le opportunità formative che la scuola gli/le ha fornito. La sua partecipazione è stata abbastanza regolare. Il metodo di studio adeguato e l'impegno poco costante gli/le hanno consentito di conseguire i traguardi educativi e didattici in modo discreto.

Voto 6: L'allievo/a nel corso del triennio ha sviluppato in modo essenziale le sue conoscenze, abilità e competenze, utilizzando sufficientemente gli stimoli e le opportunità formative che la scuola gli/le ha fornito. La partecipazione e l'impegno sono stati poco proficui. I traguardi educativi e didattici conseguiti sono pertanto sufficienti.

Voto 5: L'allievo/a nel corso del triennio ha sviluppato in modo frammentario le sue conoscenze e abilità, utilizzando in maniera superficiale gli stimoli e le opportunità formative che la scuola gli/le ha fornito. La partecipazione e l'impegno non sono stati sempre proficui. I traguardi educativi e didattici conseguiti sono pertanto mediocri.

GIUDIZI per il colloquio

La valutazione della Prova di Esame tiene conto:

- del colloquio orale pluridisciplinare

I criteri e la griglia per la valutazione della Prova di Esame di sono di seguito presentati:

Il voto finale della Prova d'Esame (con decimali) deriva dalla media delle valutazioni degli indicatori.

Il voto finale (intero) viene calcolato mediante arrotondamento **in eccesso** all'unità superiore per frazioni pari o superiore a 0.50, mentre viene approssimata **in difetto** all'unità inferiore in tutti gli altri casi. Esempio:

- 6,49 è arrotondato a 6
- 6,50 è arrotondato a 7

GIUDIZI COLLOQUIO

10

L'alunno espone in maniera eccellente, sicura e ricca con una proficua interazione durante il colloquio. Gli argomenti sono trattati con approfondita rielaborazione personale e capacità critiche. In completa autonomia analizza e interpreta rappresentazioni di dati e risolve problemi in contesti diversi. Riconosce autonomamente e motiva con sicurezza la necessità di rispettare regole e norme sociali e civiche, spiegando con consapevolezza critica le conseguenze di comportamenti difformi. Si esprime nelle lingue comunitarie utilizzando un linguaggio efficace, fluido e articolato.

9

L'alunno espone in maniera sicura e ricca con una valida interazione durante il colloquio. Gli argomenti sono trattati con approfondita rielaborazione personale. In modo autonomo analizza e interpreta rappresentazioni di dati e risolve problemi in contesti diversi. Riconosce e rispetta autonomamente e con consapevolezza le regole sociali e civiche, spiegando responsabilmente le conseguenze di comportamenti difformi. Si esprime nelle lingue comunitarie utilizzando un linguaggio ricco e appropriato.

8

L'alunno espone in maniera corretta e lineare con una buona interazione durante il colloquio. Gli argomenti sono trattati con rielaborazione personale. In modo abbastanza autonomo analizza e interpreta rappresentazioni di dati e risolve problemi in contesti diversi. Riconosce e rispetta con sicurezza le regole sociali e civiche, comprendendo le conseguenze delle proprie azioni. Si esprime nelle lingue comunitarie utilizzando un linguaggio appropriato.

7

L'alunno espone in maniera sostanzialmente corretta con una adeguata interazione durante il colloquio. Gli argomenti sono trattati con accenni di rielaborazione personale. Con qualche incertezza analizza e interpreta rappresentazioni di dati e risolve problemi in alcuni contesti diversi. Comprende il senso delle regole di comportamento e accetta le conseguenze delle proprie azioni. Si esprime nelle lingue comunitarie utilizzando un linguaggio generalmente appropriato.

6

L'alunno espone in maniera semplice ma lineare, l'interazione durante il colloquio risulta non sempre coerente. Gli argomenti sono stati trattati in modo essenziale. Analizza e interpreta sufficientemente rappresentazioni di dati e risolve con qualche difficoltà problemi solo in contesti noti. Comprende complessivamente il senso delle regole di comportamento e le conseguenze delle proprie azioni. Si esprime nelle lingue comunitarie utilizzando un linguaggio semplice.

5

L'alunno espone in maniera stentata nonostante i tentativi dei docenti di avviare l'interazione durante il colloquio. Gli argomenti sono trattati in modo frammentario. Interpreta in maniera non corretta rappresentazioni di dati e non risolve problemi neanche in contesti noti. Non riconosce e non rispetta le regole sociali e civiche e non accetta le conseguenze delle proprie azioni. Si esprime nelle lingue comunitarie con notevole difficoltà e utilizza un linguaggio non corretto e poco chiaro.

GIUDIZI COMPLESSIVI (uscita esame)

10

Il percorso triennale e le prove d'esame hanno evidenziato un'eccellente preparazione. L'esposizione sistematica, organica e coesa dei contenuti, la comparazione tra tematiche diverse, la rielaborazione personale e consapevolmente critica, grazie all'utilizzo di un lessico ricco e pertinente, hanno permesso al candidato di conseguire nelle diverse aree disciplinari e in quella di educazione civica, eccellenti conoscenze e abilità, pertanto le competenze risultano ampie, sistematiche, ben strutturate, coordinate e approfondite.

9

Il percorso triennale e le prove d'esame hanno evidenziato un'ottima preparazione. L'esposizione dei contenuti chiara ed articolata con l'uso di una terminologia varia e di un linguaggio appropriato, la precisa rielaborazione dei contenuti disciplinari e delle tematiche di educazione civica, grazie alla scioltezza linguistico-espressiva, hanno consentito al candidato di conseguire conoscenze, abilità e competenze complete, articolate ed approfondite.

8

Il percorso triennale e le prove d'esame hanno evidenziato una preparazione soddisfacente. L'esposizione dei contenuti chiara ed organica con l'uso di un linguaggio appropriato, una buona padronanza espressiva, la rielaborazione autonoma dei contenuti disciplinari e delle tematiche di educazione civica, hanno consentito al candidato di conseguire conoscenze, abilità e competenze sicure e complete.

7

Il percorso triennale e le prove d'esame hanno evidenziato una preparazione adeguata. L'esposizione dei contenuti abbastanza chiara con l'uso di un linguaggio sostanzialmente corretto, la rielaborazione dei contenuti disciplinari e delle tematiche di educazione civica, hanno consentito al candidato di conseguire conoscenze, abilità e competenze generalmente complete.

6

Il percorso triennale e le prove d'esame hanno evidenziato una preparazione essenziale. L'esposizione dei contenuti sufficientemente chiara con l'uso di un linguaggio semplice e corretto, la rielaborazione dei contenuti disciplinari e delle tematiche di educazione civica hanno consentito al candidato di conseguire sufficienti conoscenze, abilità e competenze.

5

Il percorso triennale e le prove d'esame hanno evidenziato una preparazione insufficiente. I contenuti sono stati esposti in modo frammentario e incompleto, utilizzando un lessico inadeguato. Pertanto, le conoscenze, le abilità e le competenze non risultano sufficienti. Il Consiglio di Classe, all'unanimità, delibera di non licenziare il candidato perché ritiene che il permanere nella terza classe possa giovargli nel raggiungimento degli obiettivi disciplinari e delle competenze previste.